



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 856

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 24 gennaio 2018

I N D I C E

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	20
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	34
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	45

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	47

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40)</i>	<i>Pag.</i>	49

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA (Alleanza Liberal Popolare) - PRI (Partito Repubblicano Italiano): ALA-PRI; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista - Liberi e Uguali: Art.1-MDP-LeU; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro: GAL-UDC; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Noi con l'Italia: NcI; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Liberi e Uguali: Misto-SI-SEL-LeU.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 gennaio 2018

Plenaria**860^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (n. COM (2017) 825 definitivo)

Proposta di Regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (n. COM (2017) 827 definitivo)

Proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri (COM (2017) 824 definitivo) (n. 539)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea su un Ministro europeo dell'Economia e delle Finanze (COM (2017) 823 definitivo) (n. 540)

Comunicazione della Commissione – Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione (COM (2017) 822 definitivo) (n. 541)

Comunicazione della Commissione – Ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: tabella di marcia (COM (2017) 821 definitivo) (n. 542)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari n. (COM (2017) 825 definitivo) e n. (COM (2017) 827 definitivo) sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e degli atti comunitari n. 539, n. 540, n. 541 e n. 542. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 232)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il presidente TONINI comunica che è stata depositata una proposta di risoluzione del Movimento 5 Stelle, pubblicata in allegato, e invita la senatrice Lezzi a illustrarla.

La senatrice LEZZI (*M5S*) illustra i contenuti della proposta di risoluzione alternativa a quella presentata dal relatore Guerrieri Paleotti richiamando gli argomenti espressi sinteticamente nella precedente seduta. In particolare, dal punto di vista metodologico, ritiene che un Parlamento che non dispone in pieno dei propri poteri, in quanto in fase di scioglimento, non dovrebbe occuparsi di questioni così importanti per il futuro dell'Unione europea e dell'Italia in quel contesto. Quanto al merito, reputa opportuno approfondire il dibattito, sia all'interno delle Istituzioni europee che nazionali, circa l'inserimento dell'articolo 3 del cosiddetto *Fiscal compact* nell'ordinamento europeo. La proposta affronta altresì il problema del debito pubblico dei Paesi europei sottolineando la necessità per l'Unione di dotarsi di uno strumento di condivisione del debito stesso, pur evitando i problemi derivanti dal cosiddetto «azzardo morale». Più in generale invita a riflettere sulla necessità di riformare profondamente la struttura delle Istituzioni europee.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla proposta di risoluzione avanzata dal relatore, ritenendo assolutamente insufficiente il dibattito tenutosi su documenti di tale importanza. Quanto ai contenuti, esprime in particolare parere contrario sulla proposta di creazione di un Fondo monetario europeo e annuncia sin d'ora il voto contrario di Forza Italia sulla risoluzione.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP-LeU*) rileva l'assenza nella proposta di risoluzione avanzata dal Relatore di un esplicito riferimento alla cosiddetta *golden rule*, che era invece contenuto in una Comunicazione della Commissione europea del 2017. Ricorda, inoltre, che la *golden rule* è stata auspicata da una mozione di maggioranza approvata recentemente dalla Camera dei deputati con il parere favorevole del Governo. Propone pertanto di integrare la risoluzione proposta dal relatore con una richiesta di impegno a modificare la *governance* di bilancio europea introducendo la *golden rule* o, in alternativa, contrastare l'inserimento del *fiscal compact* nell'ordinamento europeo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si esprime in senso contrario sul contenuto dei documenti oggetto della risoluzione.

Il PRESIDENTE ricorda incidentalmente che in questa sede la Commissione è chiamata a esprimersi sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e che un eventuale assenza di parere si intende come silenzio-assenso. Ritiene pertanto che non pronunciarsi possa essere un'occasione persa per il Parlamento.

Il vice ministro MORANDO esprime il parere favorevole del Governo sul rispetto dei criteri di sussidiarietà e proporzionalità in quanto le finalità perseguite dalle proposte all'attenzione della Commissione non sono conseguibili alla dimensione nazionale e le misure prospettate appaiono proporzionali rispetto agli obiettivi. Quanto agli aspetti procedurali, rileva che l'esame delle proposte è iniziato nel maggio del 2017 ed è pertanto improprio affermare che esse non siano state sufficientemente meditate. Sarebbe in ogni caso errato non approfittare di questa occasione per inserire la voce del Parlamento italiano nel dibattito sui contenuti dei temi affrontati dagli atti in esame.

Osserva che a proposito dell'unico argomento controverso, cioè l'inserimento dell'articolo 3 del *fiscal compact* nell'ordinamento comunitario, la proposta di risoluzione avanza delle considerazioni critiche riguardanti il fatto che il Governo italiano ha sempre sostenuto l'esigenza di rivedere approfonditamente le singole disposizioni dell'articolo 3 medesimo, con specifico riferimento alla valutazione dell'avvicinamento all'obiettivo di equilibrio strutturale. Concorda pertanto con le osservazioni espresse dal relatore, ricordando che esse sono state sostenute dal Governo anche nel confronto con i Paesi dell'Area euro.

Invita inoltre il relatore a valutare i temi riguardanti il ruolo dei *fiscal council* nazionali, la cui indipendenza deve essere tutelata anche e soprattutto evitando di affidare a questi organismi funzioni che non gli sono proprie in quanto rientrano nell'ambito della sfera politica.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) ribadisce che la risoluzione della Commissione riguarda esclusivamente i criteri di sussidiarietà e proporzionalità degli atti esaminati e rileva che su tali aspetti non vi sono stati interventi negativi.

Ritiene altresì che non vi siano margini di integrazione delle osservazioni sulla base di quanto segnalato dai Gruppi. In particolare, le perplessità manifestate dal senatore Mandelli non sono sufficienti in quanto andrebbero esplicitate in proposte di modifica. Occorre sicuramente fare degli sforzi ulteriori ma non si può lasciar cadere l'opportunità di esprimere il parere del Parlamento italiano dato che il negoziato sta comunque andando avanti. Considerazioni analoghe valgono per le osservazioni della senatrice Comaroli. Quanto all'intervento della senatrice Ricchiuti, osserva che l'inserimento dell'articolo 3 del *fiscal compact* nell'ordinamento europeo costringerà comunque a ripensare l'insieme delle regole di bilancio. Ciò può determinare l'inserimento di una *golden rule* oppure di forme alternative di tutela degli investimenti pubblici a livello europeo anche maggiori di quella richiesta che potrebbe, al contrario, apparire riduttiva. Tra le osservazioni proposte si esplicita che gli investimenti pubblici debbano ritenersi prioritari, senza specificare le modalità di intervento. Nel corso del negoziato, pertanto, le richieste potranno risultare anche più ampie rispetto alla *golden rule* stessa. Ritiene quindi di non poter accogliere la proposta di modifica perché precluderebbe la possibilità di ottenere risultati più ampi in fase negoziale.

Quanto al suggerimento del vice ministro Morando, pur concordando sull'esistenza di un implicito intento di affidare ai *fiscal council* nazionali un ruolo più gravoso, non reputa necessario esplicitare tale timore nella risoluzione.

Il PRESIDENTE invita i senatori a intervenire in dichiarazione di voto.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP-LeU*) dichiara il voto contrario osservando che un esplicito riferimento alla *golden rule* consentirebbe di scongiurare la possibilità che le modifiche alle regole di bilancio siano più riduttive rispetto alla finalità di incentivare gli investimenti.

Annunciano, altresì, il voto contrario dei rispettivi Gruppi le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) e il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la risoluzione *Doc. XVIII*, n. 232, pubblicata in allegato, risultando pertanto preclusa la proposta di risoluzione presentata dalle senatrici del Gruppo del M5S (pubblicata in allegato).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di programma per una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale» (n. 497)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra lo schema in titolo, segnalando, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Posto che al Comitato istituito per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria dall'articolo 24-*bis* del decreto legge n. 237 del 2016 è attribuito, per l'espletamento delle proprie attività, un milione di euro l'anno a decorrere dal 2017, occorre acquisire chiarimenti in ordine ad alcuni punti del programma. In primo luogo occorre chiarire se gli oneri per l'istituzione di una segreteria tecnica con uno staff dedicato all'educazione finanziaria presso il MEF possano essere ricompresi nell'ordinario finanziamento dedicato al Comitato. Occorre altresì avere chiarimenti in ordine alle risorse necessarie all'introduzione, tra gli insegnamenti curriculari, dell'educazione finanziaria nonché a quelle necessarie alla formazione degli insegnanti e agli eventuali incentivi da concedere loro. Lo schema stesso segnala la necessità di ulteriori risorse in ordine alle rilevazioni INVALSI. Occorre poi acquisire conferma che l'INPS possa svolgere i compiti individuati dallo schema in esame senza oneri a carico della finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal richia-

mato articolo 24-*bis*. Occorre infine acquisire chiarimenti sia in ordine alla congruità dei fondi attribuiti al Comitato in relazione a collaborazioni con giornali economici e il Servizio radiotelevisivo pubblico per la diffusione dell'educazione finanziaria e su come saranno sostenute, sul piano finanziario, le campagne di informazione e sensibilizzazione sulla materia.

Appare infine opportuno che le attività del Comitato siano integrate prevedendo il compito di svolgere formazione finanziaria a favore degli enti del terzo settore.

Il vice ministro MORANDO suggerisce, in risposta alle osservazioni del relatore, che il parere sia reso nel presupposto che il milione di euro previsto sia dedicato agli interventi, mentre le funzioni di segreteria siano svolte dal personale del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre altresì chiarire che l'educazione finanziaria non possa costituire un insegnamento curricolare autonomo che implichi nuove assunzioni di insegnanti.

Riferisce quindi di disporre di una nota dell'Inps in cui l'Istituto si dichiara disponibile a collaborare senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Quanto, infine, alla diffusione dell'educazione finanziaria, chiarisce che questa può essere inserita nel contratto di servizio radiotelevisivo pubblico senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, mentre per gli strumenti di informazione le risorse dovranno essere attinte dalla dotazione complessiva di un milione di euro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 501)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra lo schema in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, introduce numerose modifiche all'organizzazione del sistema penitenziario.

Al riguardo, l'articolo 5, comma 1, lettera *d*), numero 4, consente all'interessato, detenuto o internato, di chiedere che la partecipazione all'udienza avvenga a distanza. La Relazione tecnica specifica che agli oneri derivanti da tale opzione si può far fronte con le risorse già previste a legislazione vigente. Trattandosi di un diritto che appare incondizionato occorre, tuttavia, confermare dal Governo che si sia svolta una verifica almeno complessiva in termini di quantificazione degli oneri derivanti dall'installazione ed utilizzo delle necessarie tecnologie e garanzie. Quanto all'articolo 14, che estende la fattispecie dell'affidamento in prova al servizio sociale, la relazione tecnica afferma che l'adozione delle misure è comunque rimessa alla valutazione del magistrato, che la disporrà nei limiti delle ri-

sorse di bilancio. Va confermato, quindi, che in sede processuale esista effettivamente la possibilità di limitare la concessione di misure onerose quando non vi sia una disponibilità residua delle risorse umane o strumentali necessarie. L'articolo 15 introduce la possibilità di inserire il soggetto che ottenga la detenzione domiciliare ma sia privo di abitazione in strutture pubbliche di assistenza o accoglienza: occorre chiarire quali siano i nuovi oneri connessi alla disposizione e come si intenda farvi fronte ovvero se sia concretamente possibile limitare il beneficio in relazione alle strutture e alle risorse già disponibili. Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 14, la medesima Relazione tecnica conclude che agli adempimenti incombenti agli Uffici per l'esecuzione penale esterna si potrà fare fronte anche grazie a recenti stanziamenti finanziari e nuove assunzioni: occorre, anche in questo caso, conferma che si sia svolta una valutazione dei maggiori oneri, stante l'assenza di una esatta quantificazione. L'articolo 16 prevede l'istituzione di sezioni autonome degli istituti di detenzione destinate ai soggetti ammessi alla semilibertà in edifici di civile abitazione. Necessita l'acquisizione di elementi integrativi di valutazione degli oneri, poiché la Relazione tecnica si limita ad affermare l'esistenza di un vantaggio finanziario rispetto alle spese di mantenimento in carcere, senza indicare tuttavia l'entità dei costi connessi all'istituzione di nuove strutture. Analogamente, occorre conferma che l'estensione di misure alternative alla detenzione, di cui agli articoli 19 e 20, non comporti – al di là del confronto con i costi di mantenimento in carcere – oneri immediati per l'Amministrazione competente. In relazione all'articolo 25, comma 1, lettera *b*), che prevede sia assicurata a tutti i detenuti un'alimentazione «adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima, tenendo conto, ove possibile, delle diverse abitudini e culture alimentari», va valutata la circostanza che tale garanzia è incondizionata e appare comportare la necessità di calibrare i pasti sulle esigenze individuali, con ciò determinando una modifica complessiva delle forniture e delle preparazioni dei pasti stessi, senza che vi sia una quantificazione del maggior onere. Occorre pertanto che siano apprestate le necessarie risorse ovvero che il testo venga maggiormente circoscritto. Analogamente la successiva previsione di un'alimentazione rispettosa del credo religioso individuale va coordinata con la legislazione esistente in materia di rapporti con le confessioni religiose, essendo indeterminato il riferimento del testo a qualsiasi credenza di tipo religioso e dunque alla possibile gamma delle esigenze che l'Amministrazione è tenuta a garantire. In relazione alla successiva lettera *h*) in tema di partecipazione a tirocini formativi e di orientamento, la Relazione tecnica evidenzia la necessità di corrispondere un'indennità, ma non è chiarito a quali soggetti sia destinata tale indennità e come si faccia fronte ai relativi oneri. Da ultimo, a proposito della lettera *t*) del medesimo articolo 25, la quale prevede l'iscrizione anagrafica del detenuto che ne sia privo, occorre chiarire se tale misura determini l'erogazione di maggiori prestazioni sociali o sanitarie con relativo onere e se vi siano spese aggiuntive per gli enti locali destinati ad

accogliere i soggetti interessati. Per ulteriori osservazioni si rinvia alla Nota n. 200 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota del Ministero della giustizia contenente le risposte alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DELLE SENATRICI MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI E MONTEVECCHI SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2017) 825 definitivo E COM (2017) 827 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ E SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 539, 540, 541 E 542

La 5^a Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento:

la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM (2017) 825 definitivo);

la Proposta di Regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM (2017) 827 definitivo)

esaminate altresì:

la Comunicazione della Commissione – Ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: tabella di marcia (COM (2017) 821 definitivo);

la Comunicazione della Commissione – Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione (COM (2017) 822 definitivo);

la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea su un Ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM (2017) 823 definitivo);

la Proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce le disposizioni per rafforzare la stabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri (COM (2017) 824 definitivo);

considerate:

la risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro;

la risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sulle politiche economiche della zona euro;

premesso che:

le istituzioni comunitarie hanno risposto alla crisi economica con strumenti che si ritiene necessario superare;

nel 2012, infatti, è stato istituito il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) per sostenere i Paesi dell'Ue in difficoltà finanziaria in cambio dell'impegno ad attuare un percorso di risanamento della finanza pubblica. Questo percorso, come ha dimostrato il caso greco, si è rivelato, nei fatti, un calvario che ha distrutto l'economia del paese ellenico. L'Italia, per finanziare questo fondo europeo, ha speso 14,3 miliardi di euro in qualità di terzo Paese sottoscrittore per dimensione, dopo Germania e Francia;

sempre nel 2012 è stato introdotto il Fiscal Compact, che rende ancora più stringenti i parametri di bilancio del Trattato di Maastricht, imponendo un percorso a tappe forzate verso il pareggio di bilancio e verso l'abbattimento del debito pubblico. I vincoli legati ai suddetti trattati hanno provocato politiche economiche inefficaci: in caso di crisi economico-finanziaria l'austerità imposta non ha fatto altro che acuire la crisi stessa. In sintesi, sino ad ora, questi trattati hanno prodotto un quadro giuridico-economico insostenibile non solo per l'economia italiana ma anche per quella dell'intera Eurozona;

si ritiene, dunque, necessario superare i citati vincoli al fine di favorire investimenti in deficit in settori chiave per il benessere dei cittadini e innovativi per il rilancio dell'economia;

valutato altresì che:

a partire dagli anni 90 il processo d'integrazione europea ha attraversato diverse tappe: dal Trattato di Schengen, che ha aperto le frontiere interne, al Trattato di Maastricht, che ha definito i parametri per l'ingresso degli Stati nell'Unione Europea, a quello di Amsterdam, primo tentativo di riformare le istituzioni europee, fino al Trattato di Lisbona, che ha delineato l'attuale assetto istituzionale europeo.

Durante questo processo d'integrazione il Parlamento europeo ha assunto un ruolo sempre più rilevante a livello decisionale, divenendo una vera e propria Camera legislativa, di fatto chiamato a rappresentare le istanze e i bisogni dei cittadini europei e a esercitare una funzione di controllo sulle decisioni europee. Il Parlamento ha assunto, in pratica, il ruolo di colegislatore su un piano di parità con il Consiglio, esaminando con quest'ultimo, nella cosiddetta «procedura legislativa ordinaria», le proposte normative avanzate dalla Commissione, a cui spetta in via esclusiva il potere d'iniziativa legislativa. Questo metodo si applica alla maggior parte dei provvedimenti europei e resta del tutto marginale la cosiddetta «procedura di consultazione», in cui il Parlamento è chiamato a esprimere un mero parere;

la crisi economica degli ultimi dieci anni ha però messo in ombra il ruolo del Parlamento, con un evidente rafforzamento della Commissione e del Consiglio sulle questioni cruciali per l'Europa, in primis l'economia e le politiche di bilancio dei singoli Stati membri;

si è alterato profondamente il peso politico dei diversi Stati membri, facendo emergere in modo molto più evidente la differente forza decisionale tra di essi, tanto che oggi l'Unione Europea è, di fatto, influenzata da un ristretto gruppo di Stati, inficiando così lo stesso carattere de-

mocratico delle istituzioni Ue. Questo ha fatto sì che i vincoli di bilancio ed economici siano stati imposti senza considerare le prerogative di tutti i singoli Stati Ue. Una politica economica che, ignorando i bisogni reali dei cittadini, ha escluso qualsiasi misura compensativa di tutela sociale per prevenire ricadute negative sul benessere delle comunità europee;

considerato altresì che:

nell'arco degli ultimi 20 anni in Italia il rapporto tra debito pubblico e PIL è cresciuto di 15,7 punti, da 116,9 a fine 1995 a 132,6 a fine 2016. A far salire improvvisamente il rapporto debito/ Pil negli anni successivi alla crisi finanziaria sono stati principalmente due fattori: 1) il salvataggio delle banche (soprattutto in Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia), finanziato attraverso l'emissione di nuovo debito; 2) la recessione stessa, che ha colpito tutti i paesi indistintamente. La recessione, infatti, da un lato fa diminuire il denominatore del rapporto mentre dall'altro spinge in alto il numeratore, perché diminuiscono le entrate (meno reddito, meno introiti fiscali) e aumentano le spese (più sussidi di disoccupazione, pensioni anticipate, ecc.);

l'Italia in realtà è tra i paesi europei quello che mostra uno dei migliori avanzi primari, ovvero il saldo tra entrate e uscite al netto degli interessi: nel 2016 è stato pari all'1,5% del Pil. Senza il peso degli interessi sul debito pubblico il bilancio pubblico italiano potrebbe essere quindi ben più espansivo e consentire di riprendere a fare investimenti in ambiti fondamentali, come infrastrutture e innovazione. In Italia vige quindi un paradosso: con un avanzo primario continua a crescere il rapporto del debito pubblico con il Pil e quindi a vacillare la nostra immagine presso gli investitori; l'unica via è quella di recuperare sul tasso di crescita allentando la morsa del rigore fiscale;

volendo dare uno sguardo al *deficit primario*, il deficit pubblico scorporato dalla spesa per interessi sul debito, l'Italia risulta essere il paese dell'Eurozona che più di tutti ha accumulato persistenti *avanzi primari*, comprimendo notevolmente la spesa pubblica e aumentando le tasse alle famiglie e alle imprese. Tuttavia, le politiche di austerità sono risultate essere fallimentari persino per contenere i bilanci pubblici;

per oltre venti anni, con il «mantra delle riforme», sono state implementate scellerate politiche di privatizzazioni di *asset* pubblici, di compressione degli stipendi dei lavoratori, di tagli ai servizi essenziali della cittadinanza e di ridimensionamento dei bilanci pubblici, limitando notevolmente l'intervento pubblico nell'economia reale. La conclusione è che ridurre il debito richiede un lungo periodo e politiche mirate che riducano il numeratore, cioè conti pubblici in attivo, o per lo meno un avanzo di bilancio al netto degli interessi e un tasso di crescita del Pil più alto del costo del debito. Le potenziali soluzioni dovranno ridurre il numeratore, il debito, oppure aumentare il denominatore, il PIL. Solo una bilanciata combinazione di azioni su entrambe le leve potrà riportare il debito pubblico italiano ad un livello sostenibile;

all'interno dell'equazione del debito pubblico, la crescita conta molto. Come prima cosa è necessario allentare gli attuali vincoli di bilancio europei e individuare ricette di politica economica per la crescita economica. Una soluzione che richiede, tra le altre cose, un elevato grado di cooperazione tra i Paesi;

le nostre priorità devono quindi essere: maggiori investimenti pubblici ad alto moltiplicatore e crescita dell'occupazione al fine di far crescere l'economia e quindi il PIL unitamente ad una drastica riduzione delle spese improduttive e degli sprechi di denaro pubblico e la lotta all'evasione fiscale. Spingere l'occupazione con investimenti ad alto moltiplicatore per ridurre il debito pubblico, macigno che pesa soprattutto sulle giovani generazioni. Due obiettivi che devono essere portati avanti in parallelo attraverso un mix intelligente di maggiori investimenti produttivi e di taglio agli sprechi nella spesa pubblica. In questo modo pensiamo di poter incidere con decisione sulla riduzione del rapporto debito/Pil;

valutato inoltre che:

qualsiasi revisione dell'assetto dell'Unione europea dovrà prevedere una profonda revisione dei vincoli economici contenuti nei trattati. Deve essere avviato un percorso per scardinare l'approccio adottato finora dai leader europei volto a imporre un'Unione europea a due velocità, senza argomentare sulle pesanti condizionalità e implicazioni socio-economiche che porterà con sé questa proposta né coinvolgere adeguatamente i cittadini europei. È prioritario aprire un dibattito pubblico a livello internazionale sul futuro dell'Unione Europea e sui costi degli squilibri causati dall'introduzione della moneta unica come vincolo economico tra gli Stati membri. Riteniamo indispensabile introdurre nei trattati e nel quadro normativo europeo alcune specifiche procedure tecniche, economiche e giuridiche che consentano agli Stati membri di recedere dall'unione monetaria o di restarne fuori attraverso una clausola di *opt-out* permanente, nel caso in cui ci sia una chiara volontà popolare in tal senso;

riteniamo necessario:

1. modificare radicalmente l'impianto della *governance* economica europea (Patto di Stabilità e crescita – *Fiscal compact* – MES e le altre norme di vigilanza sui bilanci pubblici) basato sul predominio del mercato e sul rispetto di vincoli stringenti, infondati e insostenibili dal punto di vista economico e sociale;

2. definire meccanismi di *governance* economica realmente sostenibili e solidali, in grado di dare un vero sostegno ai cittadini;

3. definire obiettivi chiari (lotta alla disoccupazione, alla povertà e alle diseguaglianze);

4. al fine di sostenere la crescita dell'Eurozona e accrescere gli investimenti in Europa, attivare un meccanismo specifico diretto al finanziamento di grandi progetti di investimento a livello europeo;

5. attivare meccanismi di condivisione dei debiti pubblici e, attraverso questi, di condivisione dei rischi di shock che possono colpire alcuni partecipanti all'Eurozona;

occorre procedere su proposte ambiziose per smantellare il sistema di elusione ed evasione fiscale nell'Eurozona, che crea forti distorsioni della concorrenza a danno delle nostre piccole e medie imprese e sottrae risorse essenziali alle casse pubbliche degli Stati a beneficio delle multinazionali;

le riforme europee del sistema bancario e finanziario non sono assolutamente in grado di proteggere i cittadini da crisi bancarie future e dal rischio di nuovi salvataggi pubblici, stante anche la mancata previsione di un moderno *Glass-Steagall Act* basato sulla separazione delle attività di credito tradizionali da attività finanziarie speculative. L'attuale assetto dell'Unione bancaria europea, che attribuisce alla BCE nuove funzioni di vigilanza e risoluzione, va totalmente rivisto. È altresì necessario, pertanto:

- concentrare gli sforzi politici e tecnici affinché la vigilanza e la regolamentazione bancaria rafforzino l'attenzione sugli enormi rischi sistemici, legati alle esposizioni in derivati e al sistema bancario ombra;
- introdurre una vigilanza adeguata sul processo di erogazione del credito per evitare concessioni clientelari;

la procedura del *bail-in*, volta a scaricare le perdite bancarie su risparmiatori e correntisti, va smantellata perché in contrasto con le Costituzioni nazionali che tutelano il risparmio (art. 47 della Costituzione italiana). Occorre costruire un solido sistema di protezione dei depositi bancari, basato sulla garanzia illimitata di una banca centrale che funga da prestatore di ultima istanza. Se necessario e senza limitazioni predefinite, la banca centrale deve poter acquistare titoli di Stato dei Paesi in difficoltà in misura sufficiente da evitare l'insostenibilità del debito o costi eccessivi di finanziamento;

ritenuto infine che:

la nomina di un Ministro Europeo dell'economia e delle finanze, in questa fase, è da valutare quantomeno prematura, poiché è prioritario il raggiungimento di intese comuni sulle sue funzioni e i suoi compiti e, in subordine, procedere alla sua nomina che dovrà essere operativa solo con l'insediamento della nuova Commissione europea; a tal riguardo si ritiene altresì necessario che la Commissione venga composta sulla base di membri eletti e non nominati e che vengano affidati poteri più incisivi al Parlamento; queste stesse considerazioni ci inducono, sul piano più strettamente metodologico, a sottolineare che le tematiche in esame, per la loro importanza sia a livello nazionale che europeo, dovrebbero più opportunamente essere affrontate da un Parlamento nella pienezza dei propri poteri;

per quanto sopra esposto, si pronuncia in senso contrario alle proposte di regolamento e agli atti comunitari in esame.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2017) 825
definitivo e COM (2017) 827 definitivo SOTTOPOSTI AL
PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA E
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 539, 540, 541 E 542
(Doc. XVIII, n. 232)**

La 5^a Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento:

la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM (2017) 825 definitivo);

la Proposta di Regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM (2017) 827 definitivo)

esaminate altresì:

la Comunicazione della Commissione – Ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: tabella di marcia (COM (2017) 821 definitivo);

la Comunicazione della Commissione – Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione (COM (2017) 822 definitivo);

la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea su un Ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM (2017) 823 definitivo);

la Proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce le disposizioni per rafforzare la stabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri (COM (2017) 824 definitivo);

considerate:

la risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro;

la risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sulle politiche economiche della zona euro;

premesso che:

gli atti in titolo rientrano nel pacchetto di proposte legislative e di comunicazioni presentate dalla Commissione europea il 6 dicembre 2017 su vari aspetti del completamento e rafforzamento dell'Unione economica

e monetaria (UEM), sulla base degli orientamenti espressi nel Documento di riflessione sull'approfondimento dell'UEM del 31 maggio 2017 e nel Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE del 28 giugno 2017;

l'articolo 16 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria prevede l'adozione delle misure necessarie per integrare il contenuto del Trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del trattato, sulla base «*di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione*» dell'accordo

la proposta di trasformazione del Meccanismo europeo di Stabilità (ESM) in un Fondo monetario europeo (FME) prevede che questo strumento venga integrato nel quadro legale e istituzionale dei Trattati e sia destinato a subentrare nel patrimonio, diritti e obblighi dell'ESM.

la creazione di nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione è subordinata all'approvazione di proposte che saranno formalizzate dalla Commissione europea nel maggio 2018 nell'ambito delle iniziative relative al quadro finanziario pluriennale post-2020;

l'istituzione della carica di Ministro europeo dell'economia e delle finanze appare subordinata al raggiungimento di un'intesa comune sulle sue funzioni entro il primo semestre 2019 e potrà essere operativa solo con l'insediamento della nuova Commissione europea;

rilevato che:

la proposta relativa la Fondo monetario europeo, così come la proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce le disposizioni per rafforzare la stabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri, nel trasferire all'interno del quadro giuridico e istituzionale dell'Unione accordi e meccanismi extra-UE realizzati durante la crisi, contribuisce a consolidare l'unità del diritto dell'Unione e a migliorare la coerenza, la trasparenza e l'efficacia del suo processo decisionale oltre che rafforzare il controllo democratico e giurisdizionale nell'Unione economica e monetaria;

non appare a tal fine necessaria una revisione dei Trattati, poiché gli articoli 136, paragrafo 3, e 352 unitamente all'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma, del TFUE costituiscono basi giuridiche adeguate, rispettivamente, per la proposta relativa all'istituzione del Fondo monetario europeo e per la proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce le disposizioni per rafforzare la stabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri;

il Fondo monetario europeo conserva la struttura finanziaria e istituzionale del Meccanismo europeo di stabilità al quale succedrebbe con le medesime funzioni di sostegno per la stabilità finanziaria agli Stati membri in difficoltà, di raccolta di fondi attraverso l'emissione di strumenti del mercato dei capitali e di effettuazione di operazioni sul mercato monetario. A tali funzioni si aggiungono, secondo la proposta, compiti di

sostegno del Fondo comune di risoluzione per le banche in difficoltà («*backstop*»), un coinvolgimento più diretto nella gestione dei programmi di assistenza finanziaria e la possibilità di sviluppare in futuro nuovi strumenti finanziari. Sotto il profilo della *governance*, la proposta prevede un processo decisionale più rapido in specifiche situazioni di urgenza e il voto a maggioranza qualificata rafforzata, anziché all'unanimità, per specifiche decisioni in materia di sostegno alla stabilità, di esborsi e di attivazione del sostegno;

l'istituzione della carica di Ministro europeo dell'economia e delle finanze si propone di concentrare in un'unica figura le funzioni di Vicepresidente della Commissione europea e di Presidente dell'Eurogruppo, per contribuire al rafforzamento del coordinamento e della implementazione delle politiche economiche della zona euro e perché diventi operativa è richiesta una specifica iniziativa da assumere nel 2019 in concomitanza con l'insediamento della nuova Commissione.

nell'integrare nel diritto dell'Unione i contenuti dell'articolo 3 TSCG (*Fiscal Compact*), in particolare l'impegno al rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali e la previsione di un meccanismo di correzione automatico nel caso di deviazioni significative, la proposta di Direttiva del Consiglio prevede opportuni temperamenti. In particolare, vengono ammesse deviazioni temporanee dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento in caso di attuazione di importanti riforme strutturali intese a promuovere la sostenibilità di bilancio a lungo termine oppure in presenza di circostanze eccezionali costituite da gravi recessioni economiche della zona euro o dell'intera Unione o da eventi inconsueti non soggetti al controllo dello Stato interessato che abbiano rilevanti ripercussioni di bilancio;

la creazione nel bilancio dell'Unione di nuovi strumenti specificamente dedicati al sostegno alle riforme strutturali, alla convergenza per gli Stati candidati a fare parte dell'Eurozona, e alla stabilizzazione macroeconomica in caso di gravi *shock* asimmetrici delinea una serie di funzioni importanti e innovative che potrebbero contribuire al rafforzamento della zona euro e dell'intera Unione;

valutato che:

i principi di sussidiarietà e proporzionalità appaiono rispettati in quanto gli obiettivi perseguiti con le proposte in titolo – in particolare il potenziamento del sostegno per l'attuazione delle riforme strutturali attraverso l'incremento della dotazione finanziaria a tal fine destinata nel bilancio dell'Unione e la salvaguardia della stabilità finanziaria della zona euro e dei suoi Stati membri – non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati e non eccedono quanto necessario per assicurare la stabilità della zona euro nel suo insieme e per razionalizzare il quadro normativo vigente in materia di *governance* nell'Unione economica e monetaria;

si pronuncia in senso favorevole, formulando, per quanto attiene ai profili di merito delle proposte, le seguenti osservazioni:

In via di principio la proposta di integrare accordi e meccanismi istituiti al di fuori dell'Ue nel diritto dell'Unione europea è da giudicare positivamente allorché consente di semplificare e razionalizzare il diritto dell'UE e di aumentare l'efficienza operativa delle sue istituzioni. È così nel caso della proposta di trasformazione del Trattato ESM nel Fondo monetario europeo. Per contro appare meno giustificata e utile la proposta di trasposizione di alcuni contenuti del *Fiscal compact* nel diritto dell'UE dal momento che la grande parte delle norme e delle regole da esso previste è già inserita nel diritto dell'Unione europea (*Six Pack* e *Two Pack*).

Allo stesso tempo si deve far presente come tale forzato inserimento nella normativa dell'Unione già esistente potrebbe essere fonte di confusione e duplicazioni. Per contrastare tali potenziali negativi effetti si potrebbe cogliere tale occasione per attuare ciò che è auspicato da molti paesi e per ora è solo genericamente prospettato dalla Commissione ovvero una revisione delle regole esistenti in tema di disciplina del bilancio al fine di renderle più efficienti, più semplici e trasparenti. L'approccio da seguire potrebbe essere quello di mantenere margini di discrezionalità istituzionale nell'interpretazione e applicazione delle regole comuni di bilancio rafforzando allo stesso tempo la responsabilità dei singoli paesi nell'adozione e rispetto delle stesse regole.

A questo riguardo nella proposta intesa a integrare il contenuto del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'ordinamento dell'Unione si tiene conto dell'opportuna flessibilità insita nel Patto di stabilità e crescita e individuata dalla Commissione europea sin dal gennaio 2015 e si esplicita la possibilità di deviazioni temporanee dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento nei casi di attuazione di importanti riforme strutturali e di eventi inconsueti non soggetti al controllo dello Stato interessato che abbiano rilevanti ripercussioni di bilancio. Nessuna esplicita menzione viene invece fatta della cosiddetta clausola degli investimenti che era contenuta nella Comunicazione della Commissione «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del Patto di stabilità e crescita» del 13 gennaio 2015 e che venne poi successivamente applicata nel cosiddetto braccio preventivo' del Patto di stabilità e crescita, ad esempio nel caso del nostro paese. Tale omissione non appare avere alcuna giustificazione ed è auspicabile possa essere corretta anche alla luce della esplicita tutela che agli investimenti dei singoli paesi viene rivolta nell'attivazione dei nuovi strumenti di bilancio proposta dalla Commissione.

La suggerita attivazione da parte della Commissione di linee di bilancio finalizzate a sostenere meccanismi innovativi a livello UE in termini di stabilizzazione macroeconomica, sostegno alle riforme strutturali e incentivazione ai programmi di convergenza è da considerare positivamente, ma andrebbe affiancata dalla proposta di creazione anche di un meccanismo specifico diretto al finanziamento di grandi progetti di investimento a livello europeo. Come molti sostengono da tempo il sostegno alla crescita dell'area euro e dell'Unione richiede un sostanziale incremento degli investimenti in Europa, pubblici e privati, soprattutto per an-

dare oltre le modeste cifre attivate dal cosiddetto «Piano Juncker». Una tale proposta non figura oggi nel pacchetto di misure presentate dalla Commissione europea e si auspica che tale lacuna possa essere colmata nei prossimi mesi quando la Commissione avanzerà una nuova proposta operativa.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 gennaio 2018

Plenaria

360^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Del Basso De Caro.*

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (n. 493)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Esame e rinvio)

Il presidente Stefano ESPOSITO ricorda che il provvedimento in esame, come pure l'altro atto del Governo n. 494 all'ordine del giorno, è ancora privo del parere del Consiglio di Stato, ragione per la quale l'assegnazione è stata disposta con riserva.

Cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione.

Il relatore MARGIOTTA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, che dà attuazione all'articolo 111 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017), dettando le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture.

Il suddetto articolo, al comma 1, prevede infatti che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata, sono approvate le linee

guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua la propria attività (di cui all'articolo 101, comma 3, del codice) in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Il comma 2 dello stesso articolo 111 stabilisce, inoltre, che con il medesimo decreto siano approvate le linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo affidate al direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.

Come indicato nella Relazione illustrativa, segnala che, con lo schema in esame, non sono state invece disciplinate le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale da parte del direttore dell'esecuzione (come previsto dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 111), non essendosi addivenuti a un accordo in Conferenza unificata. La Relazione precisa però che tali norme devono coordinarsi con un altro decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in corso di definizione che, ai sensi dell'articolo 102, comma 8, disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo e i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Quindi, una volta definito il secondo decreto, saranno apportate le necessarie modifiche e integrazioni allo schema in esame.

La Relazione illustrativa dà poi conto dell'*iter* di elaborazione dello schema di decreto, che, come previsto dall'articolo 111, recepisce con regolamento due linee guida dell'ANAC. Sono allegati allo schema i pareri espressi sulle linee guida e, per il testo in esame, il parere della Conferenza unificata, acquisito in data 6 dicembre 2017, mentre, come già segnalato dal Presidente, manca ancora il parere del Consiglio di Stato.

Passa poi ad esaminare il testo del provvedimento, composto di 32 articoli, raggruppati in quattro Titoli.

Il Titolo I («Disposizioni generali») reca un unico articolo, l'articolo 1, che definisce alcuni termini utilizzati nello schema di decreto, tra i quali in particolare quelli di «disposizioni di servizio», «ordini di servizio» e «programma di esecuzione dei lavori».

Il Titolo II si compone degli articoli da 2 a 17, recanti la disciplina del direttore dei lavori. L'articolo 2 contiene disposizioni finalizzate ad evitare situazioni di incompatibilità tra il direttore dei lavori e l'esecutore, dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

L'articolo 3 definisce i rapporti del direttore dei lavori con altre figure. In particolare, si stabilisce che il direttore dei lavori riceve dal responsabile unico del procedimento (RUP) le disposizioni di servizio e opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, fermo restando il compito del RUP di assicurare l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dei lavori nei confronti dell'esecutore nonché il coordina-

mento tra il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e il direttore dei lavori, se soggetto diverso da quest'ultimo. L'articolo 4 contiene disposizioni circa gli strumenti per l'esercizio, da parte del direttore dei lavori, dell'attività di direzione e controllo (giornale dei lavori, ordini di servizio, cronoprogramma, processo verbale di accertamento e relazioni per il RUP).

L'articolo 5 regola l'ufficio di direzione lavori, composto dal direttore dei lavori, dai direttori operativi e (se nominati) dagli ispettori di cantiere che riferiscono a lui.

L'articolo 6 precisa i compiti e delle funzioni del direttore dei lavori circa l'attestazione dello stato dei luoghi, che deve essere fornita prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente o, su richiesta del RUP, anche prima della sottoscrizione del contratto.

L'articolo 7 interviene sulla consegna dei lavori, prodromica rispetto all'effettivo inizio dei lavori. A tale proposito, la Relazione illustrativa sottolinea che l'articolo in esame riproduce in gran parte le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in particolare quelle dettate dall'articolo 153. Pertanto, si conferma il termine di 45 giorni per la consegna dei lavori e la disciplina delle operazioni di consegna, salvo la precisazione che la convocazione dell'esecutore per la consegna deve avvenire «con un congruo preavviso». Si disciplinano poi tutti i casi di mancato rispetto della procedura. L'articolo precisa i profili di responsabilità del direttore dei lavori nei vari casi, distinguendo tra soggetto interno alla stazione appaltante e affidamento dell'incarico a soggetto esterno. La norma riproduce l'articolo 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che disciplina gli importi riconosciuti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori; disciplina poi l'ipotesi di consegna d'urgenza, i casi di consegna parziale, nonché l'ipotesi di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto.

Gli articoli da 8 a 14 riguardano il ruolo del direttore dei lavori in fase di esecuzione.

Anzitutto, l'articolo 8 interviene sulle attività di controllo del direttore dei lavori finalizzate all'accettazione dei materiali. Il direttore dei lavori può eseguire tutti i controlli e le prove necessarie, accettando i materiali e i manufatti e rifiutandoli se ritenuti non idonei o non conformi alle specifiche richieste. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio dell'esecutore e possono essere rifiutati ove si rivelino non conformi. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale.

L'articolo 9, in merito alla verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore, individua i compiti che il direttore dei lavori – con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati – è tenuto a eseguire con riferimento ai lavori affidati in subappalto e all'ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore. La norma specifica poi ulteriori attività di controllo affidate al direttore dei lavori, con particolare riguardo a quelle per la tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro (ove svolga anche l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

L'articolo 10 concerne i compiti e i poteri attribuiti al direttore dei lavori nell'ambito delle attività di valutazione di eventuali modifiche, variazioni e varianti contrattuali, che l'articolo 106 del codice rimette all'autorizzazione del RUP. La disposizione in esame integra il predetto articolo 106, precisando le modalità attraverso le quali il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per la modifica del contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento e, in generale, le ragioni per cui si rende necessaria la variazione e le relative responsabilità, se esistenti. Sono altresì disciplinati i casi di riduzione dell'importo del contratto e le modalità di calcolo dei relativi prezzi.

Con l'articolo 11 si interviene in materia di contestazioni e riserve, disciplinando i diversi casi e, per ognuno di questi, le fasi procedurali da seguire. L'esecutore è comunque sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori. Sono poi disciplinate le modalità di iscrizione, formulazione e quantificazione delle riserve.

L'articolo 12 descrive le funzioni del direttore dei lavori in caso di sospensione dei lavori. Sono poi fissati i criteri per la quantificazione del risarcimento dovuto all'esecutore in caso di sospensioni dei lavori disposte per cause diverse da quelle ammesse dall'articolo 107 del codice. Sono altresì disciplinate le modalità per il differimento dei termini in conseguenza della sospensione parziale, per la ripresa dei lavori, nonché per l'iscrizione, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, delle eventuali contestazioni dell'esecutore. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima da lui ordinata.

L'articolo 13 regola l'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà.

L'articolo 14 precisa che, al termine dei lavori, il direttore dei lavori aggiorna il piano di manutenzione e, a fronte della comunicazione di ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborando tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori, da inviare poi al RUP. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, redige in contraddittorio con l'esecutore il verbale di constatazione sullo stato dei lavori, accertando anche il rispetto della sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e rilasciando, nei casi previsti dal codice, il certificato di regolare esecuzione. Sono poi fissati alcuni specifici e limitati compiti del direttore dei lavori in fase di collaudo.

Con gli articoli da 15 a 17 sono stabiliti i compiti e le funzioni del direttore dei lavori in tema di controllo amministrativo-contabile.

L'articolo 15 stabilisce che il direttore dei lavori deve effettuare il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili. Egli accerta e

registra immediatamente tutti i fatti producenti spesa, per poter sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori (SAL) entro il termine fissato, ai fini del pagamento degli acconti da parte del RUP, nonché controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni.

L'articolo 16 elenca i documenti contabili, descrivendone il contenuto e le modalità di compilazione e tenuta, a cura del direttore dei lavori, dei direttori operativi o degli ispettori di cantiere.

L'articolo 17 disciplina le modalità di svolgimento della contabilità dei lavori effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici. Si consente poi la tenuta di una contabilità semplificata alle condizioni ivi indicate.

Il Titolo III (articoli da 18 a 29) disciplina la figura del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture. In particolare, l'articolo 18 regola i rapporti tra il direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi o forniture e il RUP, precisando che l'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del codice, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'ANAC. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio, che indicano le necessarie istruzioni e la periodicità di trasmissione dei rapporti. Il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in materia di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, mentre il RUP assicura l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dell'esecuzione nei confronti dell'esecutore. Per determinati contratti di servizi e forniture, si prevede poi che la stazione appaltante possa nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo.

L'articolo 19 detta le disposizioni di incompatibilità, in analogia con quanto previsto per il direttore dei lavori dal provvedimento in esame, mentre l'articolo 20 elenca gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo (ordini di servizio, processi verbali di accertamento di fatti, relazioni per il RUP).

L'articolo 21 prevede che il direttore dell'esecuzione svolga il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

L'articolo 22 stabilisce che il direttore dell'esecuzione nella fase di avvio del contratto, sulla base delle indicazioni del RUP, fornisca all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie, e rediga, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale si attesta la situazione di fatto dei luoghi e dei mezzi di lavoro. Viene poi disciplinata l'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto.

Il successivo articolo 23 indica le funzioni del direttore dell'esecuzione con riferimento al rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore, con particolare riferimento alla presenza delle imprese, alla cor-

retta esecuzione della parte di prestazioni ad essi affidate, alle eventuali contestazioni e ai conseguenti provvedimenti.

L'articolo 24 disciplina le contestazioni e le riserve, prevedendo che il direttore dell'esecuzione comunichi al RUP le contestazioni risultanti da apposito verbale.

L'articolo 25 dispone le procedure relative alle modifiche e alle varianti dei contratti in corso di esecuzione e la determinazione dei relativi prezzi, in analogia con quanto previsto dall'articolo 10 per il direttore dei lavori.

L'articolo 26 disciplina la sospensione dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale in cui indica anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate. Come per i lavori, anche in questo caso il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore, nei casi di sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle ammesse dal codice. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale.

L'articolo 27 è dedicato alla disciplina della gestione dei sinistri e riporta disposizioni analoghe a quelle dettate per il direttore dei lavori all'articolo 13.

L'articolo 28 regola le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione al termine dell'esecuzione del contratto. Entro cinque giorni dalla relativa comunicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione, in contraddittorio con lo stesso, effettua i necessari accertamenti, redigendo il certificato di ultimazione delle prestazioni da inviare nei cinque giorni successivi al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Con l'articolo 29 si dispone che, durante l'esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici.

Il Titolo IV, dedicato alle «Disposizioni finali», contiene tre articoli. L'articolo 30 prevede che alla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogati gli articoli da 178 a 210, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; l'articolo 31 contiene la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 32 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Ricorda, infine, che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della 8^a Commissione scade il prossimo 29 gennaio, previa acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato.

Conclusivamente, ritiene che il provvedimento in esame sia un buon testo, che, pur confermando in molte parti la normativa vigente, puntualizza opportunamente molti aspetti delle funzioni e dei compiti della figura del direttore dei lavori. Richiama in particolare il chiarimento dei rapporti tra il direttore dei lavori e il RUP, le attività da svolgere durante la sospensione dei lavori e la standardizzazione per le procedure del controllo contabile, attraverso strumenti elettronici specifici. Analoghe consi-

derazioni valgono per la disciplina della figura del direttore dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture, compito che normalmente è svolto dal RUP.

Preannuncia quindi l'intenzione di proporre uno schema di parere favorevole, tenendo anche conto degli interventi dei colleghi, qualora le condizioni nel prosieguo dei lavori lo consentano.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) critica il ritardo con cui il Governo ha trasmesso al Parlamento per il parere l'atto in esame, che è assai rilevante e avrebbe meritato uno spazio maggiore di discussione di quello consentito dall'attuale periodo di scioglimento delle Camere.

Rileva poi che il provvedimento recepisce in forma di regolamento le due linee guida elaborate dall'ANAC. Si tratta quindi di una fonte normativa di secondo grado, che però in alcuni punti diverge dalla disciplina dettata dalla norma primaria del codice dei contratti pubblici, il che rischia di aumentare la confusione in un settore già abbastanza complesso.

In termini generali, come sottolineato più volte anche dal Consiglio di Stato, ritiene che il modello della regolazione flessibile basato sulle linee guida dell'ANAC ha fallito rispetto all'obiettivo, che aveva ispirato il nuovo codice, di semplificare la normativa di settore e renderla più organica e intellegibile. Alla luce dell'esperienza di questi mesi, sarebbe stato forse preferibile adottare la disciplina di dettaglio del codice attraverso lo strumento tradizionale del regolamento di esecuzione ed attuazione, riunendo in un unico atto tutte le varie norme ora affidate a una pluralità di linee guida.

Nel merito, ritiene che le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame siano condivisibili, pur sottolineando che le stesse riproducono in gran parte la disciplina previgente del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il che aumenta il rischio di confusione. Critica poi che, come indicato nella relazione illustrativa, il Governo si proponga di rimodificare a breve il testo dello schema, non appena emanato un altro decreto in corso di definizione sulle modalità tecniche per lo svolgimento della verifica di conformità.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) condivide le critiche del senatore Cioffi sul ritardo con il quale il provvedimento è stato trasmesso alle Camere.

Il senatore FILIPPI (*PD*) riconosce che le aspettative, che hanno accompagnato la genesi del nuovo codice dei contratti pubblici, per la maggiore semplificazione e organicità della disciplina del settore, nell'esperienza concreta non si sono talvolta realizzate. Tuttavia, non concorda con l'osservazione del senatore Cioffi circa un rischio di confusione tra la disciplina recata dal provvedimento in esame e quella primaria prevista dal codice. Si tratta infatti di due ambiti diversi, dato che lo schema di

decreto in esame non fa altro che dettagliare e precisare quanto previsto dall'articolo 111 del codice, chiarendone anzi meglio l'applicazione.

Il relatore MARGIOTTA (PD) condivide l'opinione del senatore Filippi. Proprio per rendere più chiara la normativa in esame, nell'articolo 111 del codice si è previsto di recepire le linee guida dell'ANAC con un regolamento. Inoltre, poiché si vanno ad abrogare contestualmente le norme previgenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, lo schema di decreto in esame deve necessariamente riprodurre il contenuto, laddove si è deciso di confermarlo, fornendo nel contempo le integrazioni di dettaglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico (n. 494)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Esame e rinvio)

Il relatore BORIOLI (PD) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in titolo, che dà attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 22 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56. Tale disposizione (rubricata «Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico») introduce il dibattito pubblico per le grandi opere indicate nel criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *qqq*) della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11.

Quest'ultima norma prevede, infatti, l'introduzione «di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione *on line* dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo».

Ricorda che ulteriori norme sul dibattito pubblico sono contenute nell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, che stabilisce al comma 5 che, ai fini ivi indicati, incluso l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, il progetto di fattibilità può eccezionalmente essere articolato in due fasi successive di elaborazione, mentre in tutti gli altri casi è sempre redatto in un'unica fase. Il comma 11 dello stesso articolo 23 include poi tra gli oneri inerenti alla progettazione anche quelli relativi al dibattito pubblico.

La Relazione illustrativa dà conto dell'*iter* che ha condotto all'elaborazione del provvedimento in esame, richiamando il lungo confronto poli-

tico e le proposte legislative presentate in Parlamento sul tema del dibattito pubblico, e sottolinea come lo schema si iscriva nella riforma delle strategie e delle procedure di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche, inserita nel codice degli appalti.

Allo schema di decreto in esame è allegato il testo dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata, mentre manca ancora il parere del Consiglio di Stato.

Passa quindi ad illustrare il testo, che si compone di 10 articoli e di un Allegato.

L'articolo 1 indica le finalità dello schema: migliorare la qualità della progettazione e l'efficacia delle decisioni pubbliche mediante la più ampia partecipazione degli interessati, sottoponendo a dibattito pubblico, nei casi previsti, i progetti di fattibilità ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere di cui all'Allegato 1.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che definisce l'ambito di applicazione, stabilendo in generale (comma 1) l'assoggettamento a dibattito pubblico delle opere di cui all'Allegato 1, individuate in base alla soglia dell'intervento, espressa in termini finanziari o dimensionali, e alle tipologie dello stesso, suddivise in opere puntuali e a rete. Si prevede (comma 2) che i suddetti parametri dimensionali siano ridotti del cinquanta per cento se si tratta di opere con particolari esigenze di salvaguardia, in quanto ricadenti, anche in parte, nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco, nella zona tampone o nei parchi nazionali e regionali. Ai fini dell'indizione del dibattito pubblico, le soglie dimensionali sono ridotte di un terzo qualora il dibattito sia richiesto dal Governo, dagli enti o dai cittadini dei territori interessati, indicati al comma 3. La stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore può indire di propria iniziativa il dibattito pubblico quando rileva l'opportunità di assicurare una maggiore partecipazione in relazione alla specificità degli interventi (comma 4). Infine, il comma 5 stabilisce i casi in cui non si effettua il dibattito pubblico.

L'articolo 4 disciplina, in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del codice, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello schema in esame. La Commissione prevede quattordici componenti, designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dagli altri Ministeri competenti e dalla Conferenza unificata, e può altresì avvalersi del supporto di tre esperti nominati *ad hoc* e delle strutture e società *in house* del MIT. Essa ha il compito, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati, di monitorare il corretto svolgimento di ogni procedura di dibattito pubblico e di garantire la tempestiva ed idonea pubblicità ed informazione sulla stessa. Propone inoltre raccomandazioni di carattere generale o metodologico e presenta alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sull'attività svolta nel biennio precedente.

L'articolo 5 prevede che il dibattito pubblico sia indetto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che propone l'opera nelle fasi iniziali di elaborazione del progetto di un'opera o di un intervento e, comunque, non oltre l'avvio della progettazione definitiva nei casi in cui la proposta di dibattito provenga dal Governo, dagli enti territoriali o dalla stessa amministrazione o ente aggiudicatore. Il dibattito pubblico non può superare quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del *dossier* di progetto di cui all'articolo 7, prorogabili di altri due mesi. Sono poi indicate le procedure attraverso le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunica alla Commissione nazionale e alle amministrazioni territoriali interessate, dando adeguate pubblicità all'iniziativa sul proprio sito *internet*.

L'articolo 6 disciplina la figura del coordinatore del dibattito pubblico, di cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si avvale per la progettazione e gestione del dibattito. La norma stabilisce i requisiti e le modalità di selezione del coordinatore che, ove l'incarico si configuri come appalto di servizi, è individuato secondo le procedure del codice dei contratti pubblici. Dalla procedura di selezione sono esclusi i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una provincia o città metropolitana in cui è localizzata l'opera. Il coordinatore redige il progetto del dibattito pubblico entro un mese dall'incarico, organizza il confronto tra le parti interessate, cura il piano di comunicazione e informazione, tiene i contatti con la Commissione nazionale e redige la relazione conclusiva.

L'articolo 7 precisa le funzioni e i compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Oltre a sostenere i costi del dibattito pubblico (da includere negli oneri della progettazione), l'amministrazione o ente elabora il *dossier* di progetto dell'opera, con la motivazione dell'intervento e la descrizione delle alternative progettuali e dei relativi impatti, fornisce le informazioni necessarie, partecipa attivamente al dibattito pubblico, valutandone gli esiti e redigendo un *dossier* conclusivo, in cui evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento e le eventuali modifiche al progetto.

L'articolo 8 descrive lo svolgimento del dibattito pubblico. Esso si avvia formalmente con la presentazione e la pubblicazione, sul sito dedicato, del *dossier* di progetto dell'opera e consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti e nella raccolta di proposte e posizioni da parte dei vari soggetti interessati.

L'articolo 9 regola la conclusione del dibattito pubblico. Si prevede che, entro trenta giorni dal termine, il coordinatore del dibattito pubblico presenti una relazione conclusiva alla Commissione nazionale e all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore. Nella relazione si dà conto delle attività svolte nel dibattito, dei temi, delle posizioni e delle proposte emerse, nonché delle questioni aperte e maggiormente problematiche. Il dibattito pubblico si conclude con la presentazione del *dossier* conclusivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, che deve avvenire entro due mesi dalla ricezione della relazione

del coordinatore. L'amministrazione o ente tiene conto del *dossier* conclusivo per le fasi successive di progettazione e consegna i risultati del dibattito pubblico contestualmente all'istanza di valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 10 reca le disposizioni transitorie e finali, precisando tra l'altro che il provvedimento in esame si applica alle opere per le quali l'atto o la determina a contrarre per l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica sia stato adottato successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Segnala, infine, che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della 8^a Commissione scade il prossimo 29 gennaio, previa acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato.

In definitiva, pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto in esame, ritiene opportuno segnalare alcune criticità, peraltro emerse anche nell'esame presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati.

La prima questione riguarda l'assenza delle infrastrutture energetiche nell'elenco delle opere da sottoporre a dibattito pubblico riportato nell'Allegato 1. Come chiarito nella relazione illustrativa, tale categoria di opere era stata inserita nella versione iniziale dello schema sottoposta all'esame della Conferenza unificata, ma si è poi deciso di escluderla in quanto si tratta di opere private e, come tali, non rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici.

In merito, osserva che, se da una parte tale argomentazione è comprensibile, dall'altra è però altrettanto vero che queste opere possono avere un enorme impatto sui territori interessati. Inoltre, spesso anche questi interventi vedono una sia pur minima partecipazione dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche. Sarebbe quindi opportuno che venissero inserite anch'esse nell'elenco dell'Allegato 1. D'altra parte, sottolinea che lo stesso allegato include anche la voce «Impianti e insediamenti industriali», il che sembra in contraddizione con l'esclusione delle infrastrutture energetiche. In proposito, occorrerebbe precisare esplicitamente che gli impianti in parola sono solo quelli che prevedono finanziamenti di natura pubblica.

L'altra criticità riguarda la possibilità di ridurre del 50 per cento le soglie dimensionali individuate nell'Allegato 1 ai fini dell'avvio della procedura del dibattito pubblico, allorquando si tratta di interventi ricadenti, anche in parte, nei parchi nazionali e regionali. Specialmente nel caso di opere lineari, infatti, questa disposizione potrebbe assoggettare a dibattito pubblico anche opere di dimensione limitata (ad esempio reti elettriche lunghe pochi chilometri) che hanno scarso impatto sul territorio. Occorre poi considerare che i parchi coprono circa il 13 per cento del territorio nazionale e, comunque, per gli interventi in queste aree esistono altri strumenti di tutela (valutazioni di impatto ambientale). Ritiene quindi opportuno modificare tale previsione prevedendo soglie dimensionali più elevate.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) si unisce alle considerazioni del relatore, osservando che per le opere a sviluppo lineare, come ad esempio gli elettrodotti aerei richiamati nell'Allegato 1, le soglie dimensionali indicate sono troppo basse. Poiché questo tipo di infrastrutture sono per loro natura concentrate proprio nelle zone meno urbanizzate, la probabilità di attraversare un parco regionale o nazionale è molto elevata e si avrebbe quindi il paradosso di dover fare obbligatoriamente una procedura di dibattito pubblico anche per reti elettriche di pochi chilometri.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) ribadisce le critiche già espresse nei confronti del Governo per il metodo con il quale ha gestito il provvedimento in esame, trasmettendolo al Parlamento nel periodo di scioglimento, così da impedire di fatto alle Commissioni di esaminarlo con lo spazio che avrebbe invece richiesto.

Nel merito, pur essendo certamente a favore di forme di dibattito pubblico per le grandi opere, ritiene che la procedura individuata dallo schema di decreto non offra sufficienti garanzie. Ad esempio, per quanto riguarda la figura del coordinatore del dibattito pubblico, occorrerebbe introdurre disposizioni che ne assicurino l'effettiva terzietà, escludendo tutti coloro che siano coinvolti in incarichi di progettazione o direzione lavori in altre opere pubbliche.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) concorda con il relatore sulla necessità di inserire anche le infrastrutture elettriche nell'elenco delle opere dell'Allegato 1. Si tratta infatti di un'omissione assurda, che escluderebbe dal dibattito pubblico infrastrutture di grande impatto come centrali elettriche o rigassificatori. Condivide inoltre l'indicazione di escludere dalla procedura di dibattito pubblico linee elettriche brevi che attraversano i parchi nazionali o regionali, specie se sono di semplice interconnessione tra le linee principali.

Rileva invece l'opportunità di estendere le norme in esame sull'assoggettamento al dibattito pubblico anche ad opere promosse dai privati, qualora abbiano impatti significativi sui territori. Esistono infatti infrastrutture costruite negli anni passati con capitali privati che hanno però creato grandi problemi e sono state oggetto di numerose dispute anche legali, che avrebbero potuto essere evitate se si fossero potute svolgere forme preliminari di consultazione con le comunità locali.

Concorda infine con i rilievi del senatore Scibona circa l'esigenza di rafforzare la terzietà del coordinatore del dibattito pubblico con norme più precise. Inoltre, poiché questa funzione è una prestazione di servizi, l'affidamento dell'incarico dovrebbe avvenire sempre con appalto pubblico.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SI-SEL-LeU*) critica anch'egli il metodo con il quale il Governo ha elaborato il provvedimento in esame, trasmettendolo alle Camere alla fine della legislatura, durante il periodo di

scioglimento. Il Parlamento e l'8^a Commissione del Senato in particolare, ha sempre dimostrato di essere in grado di condurre un esame serio dei vari provvedimenti, senza preclusioni e con spirito costruttivo.

Concorda poi con il senatore Cioffi circa l'esigenza di includere anche le opere private nell'elenco dell'Allegato 1. Vi sono infatti opere private che hanno grande impatto sui territori e che, come dimostrano alcuni casi eclatanti degli ultimi anni, se non controllate possono produrre danni enormi per le comunità locali. Non si può quindi lasciare completamente mano libera agli imprenditori privati, che spesso sono solo orientati al profitto. Un discorso analogo vale naturalmente anche per le infrastrutture energetiche.

Il senatore FILIPPI (*PD*) evidenzia la grande rilevanza della procedura del dibattito pubblico definita dal provvedimento in esame, che avviene al termine di un lungo *iter*, che ha visto coinvolta anche la Commissione. Se da una parte vi è quindi la soddisfazione per essere finalmente arrivati a un testo definitivo, dall'altra vi è il rammarico per non aver potuto disciplinare per legge la materia, data la delicatezza.

Concorda con il relatore e con gli altri colleghi sulla necessità di inserire anche le infrastrutture energetiche nell'elenco delle opere da sottoporre a dibattito pubblico. Analogamente andrebbero inserite anche le infrastrutture private aventi un particolare impatto sui territori. La procedura introdotta dallo schema di decreto in esame, infatti, rappresenta soprattutto la definizione di un metodo di confronto tra i vari interessi in gioco, che richiede anche una maturazione di tipo culturale rispetto a quanto accaduto finora in Italia.

È quindi auspicabile che tutte le parti che si siederanno intorno ai futuri tavoli di confronto lo facciano con spirito costruttivo e assumendosi l'impegno di accettare poi gli esiti del dibattito.

Infine, ritiene che il coordinatore del dibattito pubblico debba sicuramente offrire garanzie di assoluta terzietà, ma i requisiti richiesti a tal fine devono essere proporzionati e realistici.

Il senatore ARACRI (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime grandi perplessità sull'efficacia del provvedimento in esame. La procedura del dibattito pubblico ivi prevista viene spesso paragonata a quella del *débat public* francese, ma si tratta di un paragone assolutamente improprio. La legislazione francese sugli appalti che sta a monte di quella procedura garantisce infatti che la stessa avvenga in maniera spedita e ordinata. In Italia invece la disciplina burocratica e farraginoso del nuovo codice ha praticamente paralizzato gli appalti pubblici e, quindi, anche il dibattito pubblico diventerà solo un inutile aggravio.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) concorda sul fatto che anche le infrastrutture energetiche e le opere private di maggior impatto dovrebbero essere incluse nella procedura di dibattito pubblico.

Data la rilevanza del tema, auspica che il provvedimento possa concludere il suo *iter* per la definitiva adozione. Come per l'atto del Governo n. 493, anche in questo caso ai fini dell'espressione del parere della Commissione, occorrerà comunque attendere il parere del Consiglio di Stato.

Si riserva quindi in quella sede di verificare la possibilità di convocare nuovamente la Commissione per la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 gennaio 2018

Plenaria**291^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 484)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2017.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di parere della relatrice.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) preannuncia l'astensione, trattandosi di un testo incompleto e che non viene incontro alle esigenze del personale oggetto di riordino.

La senatrice DE PIETRO (*FI-PdL XVII*) preannuncia a sua volta l'astensione.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) preannuncia il voto favorevole, anche a nome del Gruppo del Partito Democratico. Esprime apprezzamento per l'impegno della relatrice nella redazione dello schema di parere e richiama l'approfondito esame svolto dalla Commissione nel corso della legislatura sul tema del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In tale ambito, AGEA riveste sicuramente il ruolo più importante in quanto soggetto pagatore degli aiuti europei, tema sul quale il Parlamento e il Governo saranno sicuramente impegnati anche nel corso della prossima legislatura.

Il senatore BUBBICO (*Art.1-MDP-LeU*) preannuncia il voto favorevole, sottolineando l'importanza che il nuovo assetto di AGEA consenta una maggiore funzionalità del sistema informativo agricolo, anche nell'ottica dei controlli antimafia e dell'accessibilità da parte di tutti i soggetti interessati.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) ribadisce che il testo in esame e la propria proposta di parere muovono proprio in tal senso.

Il vice ministro OLIVERO valuta quindi positivamente lo schema di parere illustrato dalla relatrice, di cui richiama l'impegno nell'approfondimento nel corso della legislatura della materia della riforma degli enti in agricoltura.

Ricorda che gli accordi che sono intercorsi con l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) vanno nel senso auspicato dal senatore Bubbico.

Il presidente FORMIGONI previa verifica del numero legale per deliberare, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali (n. 485)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, lettera *h*), e 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2017.

Il presidente FORMIGONI (*AP-CpE-NCD*) in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (pubblicato in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di parere testé illustrato.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia il voto favorevole, richiamando in particolare, positivamente, l'osservazione volta a garantire le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia il voto favorevole, anche a nome del Gruppo del Partito Democratico, apprezzando specificamente la condizione contenuta nello schema volta a chiarire le possibilità operative delle cooperative agricole.

Ha quindi la parola il vice ministro OLIVERO, il quale valuta positivamente i contenuti dello schema di parere proposto dal relatore.

Esprime soddisfazione per l'approvazione del testo entro il termine della legislatura, che consente una migliore tutela del patrimonio boschivo italiano. Il principio ispiratore è quello della gestione sostenibile, che pone in primo piano il contrasto all'abbandono dei boschi, con positive ricadute sulla prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico. Rileva peraltro che il legno costituisce la materia prima di un importante settore industriale e manifatturiero, ragion per cui l'aumento della produzione interna consentirà di limitare le importazioni. Ricorda, infine, che le categorie interessate hanno apportato un contributo fattivo nella definizione del testo.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni da lui illustrato in qualità di relatore.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (n. 490)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

La relatrice ALBANO (*PD*) riferisce sul provvedimento in esame specificando che esso attua l'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (collegato agricolo) che reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali.

La norma di delega non contiene un riferimento specifico al riordino della normativa sulla coltivazione e la raccolta delle piante officinali; il Governo ha ritenuto che tale materia potesse essere ricompresa all'interno della delega relativa al riordino complessivo della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, da raccogliere in un codice agricolo o in testi unici omogenei.

Rileva che il provvedimento si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni e l'ambito di applicazione.

Il comma 1 chiarisce che lo schema di decreto reca la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali.

Il comma 2 chiarisce cosa debba intendersi per piante officinali. Esse sono: le piante medicinali, aromatiche e da profumo; le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati agli stessi usi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sarà definito l'elenco delle specie di piante officinali rientranti nell'applicazione del provvedimento in esame.

Specifica che secondo quanto stabilito dal comma 3 rientrano nelle operazioni di prima trasformazione le attività di lavaggio, defoliazione, cernita, essiccazione, taglio e estrazione di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola.

In base al comma 4, le attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione sono considerate attività agricola.

Sono, invece, escluse da tale ambito la coltivazione delle piante officinali che rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (comma 5).

Il decreto è definito testo unico in materia (comma 6); ogni intervento normativo sullo stesso dovrà essere attuato attraverso modifica esplicita (comma 7).

L'articolo 2 dispone al comma 1 che l'attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione in azienda delle piante è ammessa senza necessità di alcuna autorizzazione. Tale specifica si connette al fatto che attualmente, in base alla legge n. 99 del 1931, è necessaria un'apposita autorizzazione per svolgere le predette attività. Il comma in esame fa salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, (relativo come detto alla coltivazione di piante rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sull'uso di sostanze stupefacenti) e dal successivo comma 2, il quale richiama la necessità di seguire le «*Good Agricultural and Collection Practice*» (GACP), richiamate dall'allegato 7, punto 7, delle *Good Manufacturing Practice* (GMP), obbligatorie, sia per la produzione di sostanze attive vegetali che per i medicinali, come previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 219 del 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, recante codice comunitario per i medicinali per uso umano.

Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome si dovranno conformare nell'ambito della propria autonomia normativa ai principi stabiliti nel provvedimento in esame, provvedendo, altresì, a disciplinare la formazione, l'aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo e l'attività di consulenza aziendale attraverso lo strumento previsto dal regolamento n. 1306 del 2013.

L'articolo 3 disciplina la raccolta e prima trasformazione delle piante officinali spontanee. A tal fine si prevede che con il medesimo decreto con il quale si definisce l'elenco delle piante officinali viene disciplinata

l'attività di raccolta e prima trasformazione di tali piante; per quelle che appartengono a specie e varietà da conservazione o in via di estinzione si applicano le disposizioni contenute nella legge sulla biodiversità agraria (legge n. 194 del 2015). Nel caso in cui tali piante sono destinate ad essere utilizzate come ingredienti di un medicinale, la raccolta deve rispettare i principi del *Good Agricultural and Collection Practice* (GACP), già precedentemente richiamati.

L'articolo 4 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali venga adottato il Piano di settore della filiera delle piante officinali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (comma 1).

L'articolo 5 istituisce il Tavolo tecnico del settore delle piante officinali.

L'articolo 6 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, vengano istituiti i Registri varietali delle specie di piante officinali.

L'articolo 7 prevede che le Regioni possano istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi che certifichino il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali (comma 1). Il Ministero delle politiche agricole può proporre un marchio unico di qualità nazionale che le regioni potranno adottare a livello regionale, interregionale o di distretto (comma 2). È, al riguardo, incentivata l'applicazione nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali delle *Good Agricultural and Collection Practice* (GACP).

L'articolo 8 prevede l'abrogazione di alcune leggi. Di esse, la legge 6 gennaio 1931, n. 99 disciplina attualmente la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali. Preannuncia che valuterà l'opportunità di non abrogare *in toto* il provvedimento in esame, soprattutto laddove disciplina la figura e l'attività dell'erborista che in tal modo non troverebbe più regolamentazione specifica nel settore. In particolare, infatti l'articolo 1 della citata legge n. 99 del 1931 prevede che chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi, altresì, dette piante deve conseguire il diploma di erborista. L'articolo 7 prevede che il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale di esse. Tale autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti. Il diploma sarà registrato presso l'ufficio del comune o dei comuni nei quali l'erborista intende svolgere la propria attività.

Rileva, infine, che l'articolo 9 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

La senatrice FATTORI (M5S) prende atto dei rilievi svolti dalla relatrice e auspica che nel parere che la Commissione è chiamata a rendere possa essere contenuta una precisa indicazione nel senso di una modifica

dell'articolo 8 del testo, che garantisca pienamente il ruolo dell'erborista e il titolo di studio posseduto, ricordando il corso di laurea già istituito in materia.

In tale eventualità, si riserva la possibilità di esprimere una valutazione positiva sullo schema di parere.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) si associa alle considerazioni della senatrice Fattori.

La senatrice DE PIETRO (*FI-PdL XVII*) sottolinea a sua volta l'esigenza di chiarire la portata dell'articolo 2 del provvedimento, quanto alle buone pratiche agricole nella produzione delle piante officinali.

La relatrice ALBANO (*PD*) prende atto positivamente degli spunti emersi nel corso del dibattito e si riserva di tenerne conto in sede di redazione dello schema di parere.

Il vice ministro OLIVERO assicura che le tematiche segnalate dai commissari sono all'attenzione del Governo, al fine di assicurare la migliore chiarezza della normativa, anche per quanto concerne le qualifiche e i titoli di studio dell'erborista. L'obiettivo è quello di valorizzare e potenziare il settore produttivo delle erbe officinali e di tutti gli attori coinvolti.

Il presidente FORMIGONI ricorda che sul testo in esame non sono ancora stati trasmessi i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (n. 491)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) riferisce sul provvedimento in esame specificando che il decreto è redatto in attuazione della legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi.

Specifica che il decreto interviene sulla materia della gestione dei rischi in agricoltura, tramite novelle al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sugli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole.

Il decreto è finalizzato a promuovere lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali e di fondi sperimentali di mutualizzazione, nonché a estendere la tutela riguardo eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi nocivi ai ve-

getali, danni causati da fauna selvatica protetta. Attraverso lo stimolo innescato dalla revisione del decreto legislativo n. 102 del 2004, si ritiene possibile sperimentare, nel breve periodo, nuove tipologie di strumenti integrati per la difesa dai rischi a livello aziendale e per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, da riproporre nel medio-lungo periodo a livello europeo nel dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune (PAC) *post* 2020.

Il tratto fondamentale che ha ispirato la redazione dello schema è la necessità, nel rispetto del principio di invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato, di rafforzare il ruolo e l'efficacia del Fondo di solidarietà nazionale nella prevenzione dei danni e difesa delle produzioni agricole e zootecniche dai rischi biologici ed atmosferici.

Quanto al contenuto, evidenzia che l'articolo 1 apporta modifiche al vigente articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, nella logica di rafforzamento del FSN, si estende anzitutto l'elenco delle avversità per le quali il Fondo può intervenire, includendo eventi di portata catastrofica, epizootie, avversità determinate da organismi nocivi ai vegetali e danni causati da animali protetti (fauna selvatica), così come intese nella disciplina europea di riferimento e compatibilmente alla stessa, non senza considerare che i cambiamenti climatici in atto hanno aumentato la frequenza di eventi estremi, che spesso hanno effetti catastrofici sulle produzioni agricole e impongono alle imprese adattamenti nel medio e lungo periodo, ma è necessario che gli strumenti pubblici diano risposte alle esigenze di breve periodo.

Inoltre, nell'intervenire sull'attuale articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, si prevede che le misure per incentivare la stipula di contratti assicurativi siano prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio.

L'articolo 2, comma 1 apporta modifiche al vigente articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, si prevede, da un lato, un nuovo strumento di pagamento di aiuti sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, dall'altro lato, si dispone la soppressione di talune disposizioni in materia di aiuti sui premi assicurativi (quale obbligo di assicurare l'intera produzione a livello comunale) nel segno della semplificazione delle norme e riduzione del carico burocratico a carico delle aziende. La possibilità di finanziare il capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione ne aumenta l'appetibilità da parte dei beneficiari, trattandosi di nuovi strumenti che possono dare risposte importanti proprio dove le offerte assicurative non riescono a fornire un'adeguata risposta ai fabbisogni, ed è necessario garantirne un veloce sviluppo, agevolandone la dotazione iniziale. Si consente inoltre alle imprese agricole di assicurare solo ciò che è a rischio, evitando di dover giustificare la mancata assicurazione di superfici che magari non sono in produzione e quindi non necessitano di coperture assicurative, con il rischio di vedersi ingiustamente decurtato l'aiuto, nel caso non riesca a fornire le opportune giustificazioni.

L'articolo 2, comma 2 introduce al decreto legislativo n. 102 del 2004, un nuovo articolo 2-*bis* in materia di polizze assicurative sperimentali. Per polizze sperimentali si intendono sia polizze ricavo, a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa e la variazione del prezzo di mercato, sia le polizze paramediche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso e/o eventi catastrofali, determinati anche in base a indici biologici e/o meteorologici. È altresì previsto che le polizze sperimentali di cui al comma 1 possano avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 3 modifica il vigente articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, si prevede che il «Piano di gestione dei rischi in agricoltura» (PGRA) – *ex* «Piano assicurativo agricolo annuale» (PAAN) – sia finalizzato a promuovere interventi più strategici e sinergici fra gli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di un'azione coordinata fra strumenti assicurativi tradizionali, polizze innovative, fondi di mutualità e interventi compensativi *ex-post*. Tale Piano di gestione è anche lo strumento programmatico tenuto a definire l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione, nonché i termini, le modalità, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2, ed altri temi connessi all'implementazione degli interventi. Si specifica che la definizione dell'entità del contributo e degli altri aspetti connessi demandata al Piano non può che avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti massimi fissati dalla disciplina europea.

L'articolo 4 modifica il vigente articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, armonizzando la normativa nazionale con talune prescrizioni degli orientamenti in materia di aiuti di Stato ed aggiornando i riferimenti alla normativa europea ormai superati.

L'articolo 5 modifica il vigente articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004, per semplificare le procedure di trasferimento alle regioni, che attualmente prevede il passaggio tramite conti infruttiferi di tesoreria.

L'articolo 6 sostituisce il vigente articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo i casi di non cumulabilità degli aiuti previsti dal decreto, nonché i vincoli di cumulabilità dei medesimi aiuti con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali nonché i criteri di cumulabilità con altri aiuti di Stato. L'inserimento si è reso necessario per consentirne la registrazione degli aiuti di cui al presente decreto in regime di esenzione di notifica.

I successivi articoli da 7 a 11 apportano modifiche all'attuale testo del decreto legislativo n. 102 del 2004, volte ad aggiornare le disposizioni del decreto in tema di pubblicità degli interventi e procedure di declaratoria dello stato di calamità naturale.

L'articolo 11 modifica il vigente articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, lasciandone però inalterato l'impianto ed il sistema di ali-

mentazione del «Fondo di solidarietà nazionale –interventi indennizzatori» e del «Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi», e prevede (lettera a) la soppressione del conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e (lettera b) l'eliminazione dell'indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'allocatione in bilancio dello stato dello stanziamento del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori».

Rileva, infine, che l'articolo 12 definisce l'*iter* procedurale connesso alla chiusura del conto di tesoreria n. 24101 relativo agli interventi indennizzatori del Fondo di solidarietà nazionale.

Si riserva di valutare i rilievi che i commissari vorranno formulare sul testo, anche in via informale, al fine di predisporre uno schema di parere.

Il presidente FORMIGONI ricorda che sul testo in esame non è ancora stato espresso il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 484

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

valutati i contenuti dello stesso, quanto al riordino delle funzioni di AGEA e dell'assetto interno;

ritenuta la coerenza con l'obiettivo della delega legislativa, che mira a uniformare costi e procedure tra i diversi livelli, regionali e statale, a rendere più efficienti i sistemi di pagamento, a favorire l'accesso informativo degli utenti e delle PA;

richiamata la soppressione di AGECONTROL e il trasferimento di funzioni ad AGEA;

valutata la conformità al principio di delega che concerne la garanzia dell'indipendenza del soggetto erogatore rispetto al sistema dei controlli nel settore agroalimentare;

considerate le disposizioni che riguardano l'assetto e l'operatività del sistema informativo agricolo nazionale;

preso atto dell'esigenza di una implementazione corretta dei dati che alimentano il SIAN, in un'ottica di rafforzamento degli strumenti informatici di supporto all'attività di AGEA,

richiamati in materia i compiti e l'assetto del SIN (Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura), del quale occorre salvaguardare i dipendenti, in quanto componente strategica del complessivo riordino in atto,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si rappresenta la necessità di una piena garanzia dell'indipendenza e della separazione delle funzioni che la nuova AGEA è chiamata a svolgere, in quanto soggetto erogatore degli aiuti, e nella veste di soggetto deputato all'espletamento dei controlli: il principio di terzietà impone infatti specifiche garanzie quanto alle responsabilità delle strutture incaricate e ai soggetti che in concreto svolgono tali distinte funzioni;

si richiama l'opportunità di una migliore definizione delle procedure di incorporazione di AGECONTROL in AGEA, quanto alla considerazione del percorso professionale già maturato dal personale interessato;

occorre che il nuovo assetto di AGEA veda la piena e organica architettura del personale considerato nel suo complesso, con un equilibrato trattamento tra i dipendenti di cui AGEA potrà disporre.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 485**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

osservato che il comma 6 dell'articolo 10 stabilisce che i consorzi e le cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via esclusiva nel settore della selvicoltura sono equiparati agli imprenditori agricoli;

rilevato in proposito che tale previsione rischia di penalizzare le numerose imprese, a carattere multifunzionale, che operano nel settore della selvicoltura;

ritenuto pertanto opportuno che sia al riguardo mantenuta la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001, che opera l'equiparazione agli imprenditori agricoli di consorzi e cooperative del settore selvicolturale, in base ad un criterio di prevalenza e non di esclusività;

rilevato che lo schema di decreto richiama in più punti compiti ed attribuzioni delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

considerato che le province autonome di Trento e di Bolzano godono, secondo lo statuto di autonomia, di competenza primaria in materia forestale;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

provveda il Governo a modificare il comma 6 dell'articolo 10, sostituendo le parole: «in via esclusiva» con le seguenti «in via principale»;

e con le seguenti osservazioni:

si sollecita la soppressione dei riferimenti contenuti nell'articolo alle province autonome, e la conseguente sostituzione dell'articolo 17 con una formulazione che tuteli maggiormente le competenze delle province stesse («1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti»);

si rappresenta l'opportunità di meglio definire l'ambito delle aree escluse dalla definizione di bosco di cui all'articolo 5, quanto alla tipologia di colture e agli interventi consentiti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 gennaio 2018

Plenaria**359^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO ALL'ORDINE DEL GIORNO

La senatrice MORONESE (M5S) esprime vivo disappunto sulle proposte di nomina a presidente degli Enti parco dell'Isola di Pantelleria e dell'Arcipelago di La Maddalena, riassumendo le critiche già esposte nell'intervento svolto nell'ultima seduta. Come se non bastasse, nella giornata di giovedì scorso, i principali Organi di informazione di livello nazionale hanno riferito il coinvolgimento del candidato presidente del parco dell'Isola di Pantelleria nell'ambito di vicende penali che interessano altre 73 persone indagate per associazione a delinquere, corruzione, truffa, ricettazione, corruzione elettorale e false comunicazioni in ambito societario. Chiede quindi alla Rappresentante del Governo quali siano i criteri in base ai quali il Ministero dell'ambiente istruisce le proposte di nomina da sottoporre all'esame della Commissione. Preannuncia infine che il suo Gruppo si asterrà dalla firma del foglio delle presenze e dalla votazione per non consentire di raggiungere il *quorum* costitutivo e quello deliberativo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI fa presente che l'istruttoria è stata curata dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, competente per materia, secondo la prassi consueta.

Il PRESIDENTE ricorda che il *quorum* costitutivo e quello deliberativo per l'esame e la votazione degli atti di Governo all'ordine del giorno coincidono, dovendosi riscontrare la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione sia per poterne avviare l'esame che per dare corso alle votazioni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del signor Salvatore Gabriele a Presidente dell'Ente parco nazionale Isola di Pantelleria (n. 122)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Ai fini dell'illustrazione, il presidente MARINELLO (*AP-CpE-NCD*), relatore, rimanda al *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del signor Salvatore Gabriele a Presidente dell'Ente Parco nazionale Isola di Pantelleria.

Dopo che il PRESIDENTE ha riscontrato la presenza del *quorum* costitutivo, si procede alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori Fabiola ANITORI (*AP-CpE-NCD*), BROGLIA (*PD*) (in sostituzione del senatore Morgoni), CALEO (*PD*), DALLA ZUANNA (*PD*), Lucia ESPOSITO (*PD*), IURLARO (*ALA-PRI*), MARINELLO (*AP-CpE-NCD*), ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), PEGORER (*Art.1-MDP-LeU*), Laura PUPPATO (*PD*), RUSSO (*PD*) (in sostituzione del senatore Vaccari), SOLLO (*PD*) e ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) (in sostituzione del senatore Piano).

Il presidente MARINELLO procede alla seconda chiama, constatando l'assenza del *quorum* deliberativo e rinviando pertanto il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 11 di domani, giovedì 25 gennaio 2018, per il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 122 e per l'esame dell'atto del Governo n. 123.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 24 gennaio 2018

Plenaria

346^a Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 11.

Seguito dell'esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124

I senatori CASSON (*Art.1-MDP-LeU*) e Giuseppe ESPOSITO (*GAL-UDC*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*) intervengono per avanzare alcune proposte ed integrazioni.

Il Comitato approva quindi la proposta di relazione in titolo, recependo le modifiche indicate, conferendo altresì al Presidente il mandato ad apportare le eventuali correzioni formali che si rendessero necessarie.

Seguito dell'esame della proposta di relazione ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 sull'efficacia delle misure in materia di intelligence di contrasto con la cooperazione di forze speciali della difesa

Interviene il senatore CASSON (*Art.1-MDP-LeU*) per proporre una modifica al testo della proposta di relazione illustrata nella precedente seduta.

Il Comitato approva quindi la proposta di relazione in titolo, recependo la modifica indicata, conferendo altresì al Presidente il mandato ad apportare le eventuali correzioni formali che si rendessero necessarie.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle procedure e la normativa per la produzione ed utilizzazione di sistemi informatici per l'intercettazione di dati e comunicazioni

Previe osservazioni da parte del senatore Giuseppe ESPOSITO (*GAL-UDC*) e del deputato TOFALO (*M5S*), in qualità di relatori, il seguito dell'esame della proposta di relazione è rinviato alla prossima seduta.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2017

Il senatore MARTON (*M5S*), in qualità di correlatore, svolge alcune osservazioni e rilievi.

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) dichiara quindi concluso l'esame della relazione.

La seduta termina alle ore 12.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Mercoledì 24 gennaio 2018

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 40

*Presidenza del Presidente
LAI*

Orario: dalle ore 11,45 alle ore 12,10

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

